

N.R.G. 7-1/2023



TRIBUNALE DI NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG 7-1/2023

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 66 capo II, sezione I d.lgs. 14/2019 con istanza di OMOLOGA presentata da Marco Leotardi de Boyon e Maria Antonietta Floris rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Corpino del Foro di Cagliari;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CC.II., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

considerato che:

- entro il termine assegnato è pervenuta la comunicazione dell'INPS di Nuoro nella quale il creditore comunicava di non concordare con la proposta di ristrutturazione esposta in quanto l'Istituto di Previdenza aveva già concordato con la signora Floris un piano di rateizzazione di 72 rate per un importo della singola rata pari a € 91,03.
- In data 16 ottobre 2023, oltre il termine assegnato dal Giudice, il creditore Unicredit Banca comunicava che il credito a tale data era pari a euro 4.306,34, nulla eccependo nel merito della proposta;
- Nessuna ulteriore comunicazione o osservazione è pervenuta dagli altri creditori.

Rilevato che l'OCC con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, viste le osservazioni pervenute e sentito il debitore, non ritiene di proporre alcuna modifica al piano depositato in quanto nessuna osservazione pervenuta contesta la convenienza della proposta, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi ha considerato definitivo il piano già depositato;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto

dispone

che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone

la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Nuoro, www.tribunale.nuoro.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone

che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,

dichiara

chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Così deciso in Nuoro, 19 dicembre 2023.

Il Giudice

Dott. Riccardo De Vito